



Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite di trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti D.L. 8 agosto 2025, n. 116

FAI INFORMA 211/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che nella seduta del 25 settembre scorso, il Senato ha approvato in prima lettura il decreto-legge 116/2025 cd. Terra dei fuochi, che a questo punto deve ricevere l'approvazione della Camera entro la scadenza del prossimo 7 ottobre, prima di diventare legge (vedi circolare fai informa n. 185/2025).

Il Senato ha introdotto alcune modifiche alle norme del decreto-legge che – si ricorda – contiene disposizioni urgenti per contrastare il sempre più grave fenomeno delle **attività illecite** nel campo della gestione e **del trasporto dei rifiuti**, dell'abbandono dei medesimi e del loro smaltimento irregolare, effettuato talvolta appiccando fuoco agli stessi raccolti in capannoni o strutture abbandonate.

Si evidenziano le **modifiche** che interessano più da vicino le imprese del nostro settore.

Mancata iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali

L'articolo 1, al comma 1, lettera a) integra l'art. 212 del testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006) relativo all'Albo nazionale dei gestori ambientali, inserendovi un nuovo comma 19-ter.

In particolare viene contemplata una sanzione amministrativa accessoria per le imprese di trasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci (di cui alla legge 298/74) laddove le predette imprese commettano una delle violazioni alle disposizioni ambientali (ad es. per mancata iscrizione all'Albo gestori, per il trasporto dei rifiuti senza Formulario o senza la tenuta del Registro di carico o scarico), risultando così destinatarie, sia delle sanzioni previste per ciascuna violazione specifica (in base agli articoli 256 e 258 del menzionato testo unico), sia di **una nuova sanzione amministrativa così articolata:**

- la **sospensione** dall'Albo degli autotrasportatori di merci (cioè dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 298/74) da quindici giorni a due mesi;

- la **cancellazione** dallo stesso Albo, nei casi di reiterazione delle violazioni (due volte in cinque anni, come prevede l'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689) o di recidiva (due condanne per lo stesso reato non colposo (ai sensi dell'articolo 99 del codice penale). Tale cancellazione, stabilisce espressamente la nuova norma, reca con se il divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Si continuano peraltro a nutrire serie perplessità sull'effettiva applicazione della disposizione in esame, giacché le sanzioni amministrative sopra indicate sono di competenza degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile, a cui nessuna disposizione di raccordo o attuativa consente ora di inviare i verbali di constatazione delle violazioni sopra indicate.

Al riguardo gli emendamenti presentati in tal senso dalle forze di maggioranza sono stati ritirati nella fase dell'approvazione in Commissione giustizia del provvedimento.

Abbandono dei rifiuti

Nelle successive lettere b) e c), l'articolo 1 del Decreto-legge aumenta le sanzioni previste per i casi di abbandono dei rifiuti, nel seguente modo:

- sostituendo il comma 1 dell'articolo 255 del testo unico (rubricato ora *“Abbandono di rifiuti non pericolosi”*) e prevedendo che l'abbandono dei rifiuti costituisca non più un illecito amministrativo, bensì una contravvenzione penale, punito con ammenda da un minimo di 1.500 ad un massimo di 18mila euro (in precedenza s.a.p. da 300 a 3mila euro). A tale nuova sanzione si accompagna ora quella accessoria della sospensione della patente di guida del conducente, da 1 a 4 mesi, *“quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore”*. Nella fase di conversione detta sospensione patente è stata aumentata e **portata ora da 4 a 6 mesi**.

Sempre al Senato è stato approvato l'emendamento che punisce l'abbandono o il deposito dei rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo la strada, con il seguente testo:

“1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

Viene modificato il comma 1 dell'articolo 256 del testo unico trasformando la violazione ivi prevista, tra cui è doveroso ricordare l'ipotesi del trasporto dei rifiuti senza la necessaria iscrizione all'albo dei gestori ambientali, da semplice contravvenzione a delitto penale, punito ora con la pena dell'arresto da tre mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000, e se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, con la reclusione da 1 a 5 anni.

Gestione di discarica non autorizzata e combustione dei rifiuti

Tra le nuove disposizioni sanzionatorie vanno evidenziate le seguenti:

- la modifica al comma 4, dell'articolo 256, del testo unico ambientale che punisce con la pena dell'ammenda dal 6.000 a 52.000 o arresto fino a 3 anni colui che pur essendo titolare di iscrizione all'albo gestori ambientali non osserva le prescrizioni contenute nel provvedimento d'iscrizione o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi (nel caso di rifiuti pericolosi reclusione da 1 a 5 anni – cfr. comma 1 at. 256).

Registro di carico e scarico dei rifiuti

Un discorso a parte merita la modifica all'articolo 258 del testo unico ambientale "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", in quanto la stessa non si limita ad inasprire la sanzione amministrativa prevista per chi "omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190" stesso testo unico, che viene ora fissata da minimo 2mila a massimo 10mila euro (nuovo comma 2), ma a tale sanzione viene aggiunta quella accessoria, con un comma 2-bis che recita espressamente:

"2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi".

Orbene, si ritiene che il primo periodo di questa disposizione sia frutto di un grossolano errore normativo (si spera dovuto ad un frettoloso taglia/incolla di analoghe disposizioni), giacché la tenuta e l'annotazione del Registro di carico e scarico sono atti effettuati in ufficio (con il Rentri solo telematicamente) e non dal conducente su strada.

Per il secondo periodo, si ritiene che la sospensione dell'Albo gestori riguarderà solo le imprese di trasporto, in quanto gli altri soggetti della filiera del rifiuto che hanno l'obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti (Produttori e destinatari) non sono soggetti all'iscrizione allo stesso Albo.

Sono stati presentati emendamenti correttivi in tal senso, ma entrambi sono stati ritirati in sede di Commissione Giustizia del Senato.

Formulario dei rifiuti durante il trasporto (FIR)

Per chi effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti viene confermata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10mila euro, nel caso di rifiuti non pericolosi, mentre **per quelli pericolosi si applica ora la sanzione penale della reclusione da uno a tre anni**, in base alla modifica apportata al comma 4 dello stesso articolo 258, cui consegue, dopo la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato (salvo sempre il caso che non appartenga a persona estranea al reato).

Spedizione transfrontaliera dei rifiuti

Con le modifiche all'articolo 259, rubricato ora "*Spedizione illegale dei rifiuti*" (non più Traffico illecito di rifiuti) viene punito come reato penale:

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del [regolamento \(CE\) n. 1013/2006](#) e dell'articolo 3, punto 26 del [regolamento \(UE\) n. 2024/1157](#)". La pena è la reclusione da uno a cinque anni." ed *"è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi"*.

A tale disposizione si aggiungono ora i nuovi articolo 259-bis e 259-ter, che qui si riportano nel loro testo attuale:

Art. 259-bis *Aggravante dell'attività di impresa*

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

Art. 259-ter Delitti colposi in materia di rifiuti

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Si fa infine riserva di ritornare in argomento, con un commento più completo del provvedimento in esame, nel momento successivo alla sua definitiva conversione in legge e pubblicazione in gazzetta del testo consolidato.